

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4316-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE CORRAO)

Comunicata alla Presidenza il 19 gennaio 2001

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sanitaria tra il
Governo della Repubblica italiana ed il Governo della
Repubblica tunisina, fatta a Tunisi il 26 settembre 1996

presentato dal Ministro degli affari esteri

**di concerto col Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica**

col Ministro della sanità

e col Ministro delle politiche agricole e forestali

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 NOVEMBRE 1999

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	4
– della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge.	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - La Convenzione sanitaria tra l'Italia e la Tunisia è volta a tutelare la salute pubblica attraverso la cooperazione tra i servizi veterinari dei due Paesi.

L'oggetto piuttosto limitato dell'Accordo e la convinzione che le stesse misure potessero essere adottate nell'ambito dell'associazione tra le Comunità europee e la Tunisia - con efficacia in tutti i paesi dell'Unione europea - indussero la Commissione a una pausa di riflessione, durante l'esame del disegno di legge.

Peraltro il recente allarme dell'opinione pubblica per il diffondersi tra i bovini del morbo definito BSE, nonché il contemporaneo diffondersi di altre patologie animali

meno note, hanno indotto la Commissione ad accontentarsi di uno strumento che può divenire in breve tempo operativo, rinviando a successivi negoziati la definizione di una più ampia cooperazione.

Il relatore sollecita pertanto l'approvazione del disegno di legge, auspicando che sia al più presto istituita la commissione veterinaria mista italo-tunisina, che dovrà regolare l'importazione e il transito di animali vivi, fatta salva la possibilità per ciascuna delle Parti di sospendere l'importazione di prodotti di origine animale dalle zone in cui si sia verificato un focolaio di malattia pericolosa per l'uomo o per il patrimonio zootecnico.

CORRAO, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BESOSTRI)

14 dicembre 1999

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

14 dicembre 1999

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza esprime parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sanitaria tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina, fatta a Tunisi il 26 settembre 1996.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 della Convenzione stessa.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 10 mi-

lioni per anni alterni a decorrere dal 2000, si provvede, per il triennio 2000-2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

